



## Tariffario dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia

### MEDIAZIONE VOLONTARIA

L' **INDENNITÀ DI MEDIAZIONE** comprende le **SPESE DI AVVIO** e le **SPESE DI MEDIAZIONE**.

Sono altresì a carico delle parti le spese vive relative a Raccomandate A/R per invio di comunicazioni alle parti ad opera dell'Organismo di Mediazione, come risultanti dalle contabili, ai sensi dell'art. 28, comma 3 DM 150/2023.

Le **SPESE DI AVVIO** e le **SPESE DI MEDIAZIONE** sono dovute:

- da parte istante al momento del deposito della domanda
- da parte invitata al momento del deposito dell'adesione.

<b>SPESE DI AVVIO E SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE</b> (art. 28, comma 4 e 5 DM 150/2023)			
<b>Valore della Lite</b>	<b>Spese di Avvio</b>	<b>Spese di Mediazione</b>	<b>Totale Spese per il primo incontro</b>
Fino a € 1.000,00	€ 40,00 (+ IVA)	€ 60,00 (+ IVA)	<b>€ 100,00 (+ IVA)</b>
Tra € 1.000,01 e € 50.000,00	€ 75,00 (+ IVA)	€ 120,00 (+ IVA)	<b>€ 195,00 (+ IVA)</b>
Oltre 50.000,01 e Indeterminato	€ 110,00 (+ IVA)	€ 170,00 (+ IVA)	<b>€ 280,00 (+ IVA)</b>

Ai sensi dell'art. 28, comma 6, DM 150/2023 se la Mediazione si conclude al primo incontro senza accordo, sono dovuti da ciascuna Parte gli importi indicati nella Tabella, di cui sopra.

<b>ULTERIORI IMPORTI DA VERSARE A CARICO DI CIASCUNA PARTE NEI SEGUENTI CASI</b> (art. 30, DM 150/2023 – Valore Medio della Tabella A)			
<b>Valore della Lite</b>	<b>ACCORDO CONCLUSO DURANTE IL PRIMO INCONTRO</b> (comprensivo della maggiorazione del	<b>ACCORDO CONCLUSO DAL SECONDO INCONTRO IN POI</b> (comprensivo della maggiorazione	<b>INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO SENZA ACCORDO</b> : ulteriori spese di mediazione

	<b>10%): totale ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 1 DM 150/2023</b>	<b>del 25%): totale ulteriori spese di mediazione da versare ex art. 30 comma 2 DM 150/2023</b>	<b>da versare ex art. 30 comma 3 DM 150/2023</b>
Fino a € 1.000,00	€ 66,00 (+ IVA)	€ 75,00 (+ IVA)	€ 60,00 (+ IVA)
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 115,50 (+ IVA)	€ 131,25 (+ IVA)	€ 105,00 (+ IVA)
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 269,50 (+ IVA)	€ 306,25 (+ IVA)	€ 245,00 (+ IVA)
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 506,00 (+ IVA)	€ 575,00 (+ IVA)	€ 460,00 (+ IVA)
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 924,00 (+ IVA)	€ 1.050,00 (+ IVA)	€ 840,00 (+ IVA)
Da € 50.001,00 a € 150.000,00 e/o Indeterminabile	€ 1.298,00 (+ IVA)	€ 1.475,00 (+ IVA)	€ 1.180,00 (+ IVA)
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 2.013,00 (+ IVA)	€ 2.287,50 (+ IVA)	€ 1.830,00 (+ IVA)
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 3.333,00 (+ IVA)	€ 3.787,50 (+ IVA)	€ 3.030,00 (+ IVA)
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 4.488,00 (+ IVA)	€ 5.100,00 (+ IVA)	€ 4.080,00 (+ IVA)
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 5.918,00 (+ IVA)	€ 6.725,00 (+ IVA)	€ 5.380,00 (+ IVA)
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 8.888,00 (+ IVA)	€ 10.100,00 (+ IVA)	€ 8.080,00 (+ IVA)
Oltre € 5.000.001,00	€ 11.156,25 (+ IVA)	€ 12.678,13 (+ IVA)	€ 10.142,50 (+ IVA)

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. I criteri di calcolo del valore della lite sono quelli indicati dal codice di procedura civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il valore di riferimento è indicato nella fascia tariffaria da € 50.001,00 ad € 150.000,00.

Tutte le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

#### ELEMENTI DI COMPLESSITA'

Ai sensi dell'art. 31 commi 3 e 5 del D.M. 150/2023, è prevista una maggiorazione del 10%, anche in caso di mancato accordo, in riferimento a procedure partecipate che presentino uno o più dei seguenti elementi di complessità:

- procedure multipartite con tre o più parti
- procedure con intervento di consulente tecnico in mediazione
- procedure con intervento di notaio

- procedure con più di tre incontri

Ai sensi dell'art. 31 commi 3 e 5 del D.M. 150/2023, è prevista una maggiorazione del 20%, anche in caso di mancato accordo, anche in riferimento a procedure partecipate che presentino i seguenti elementi di complessità:

- uno o più centri unici di interesse rappresentati da tre o più persone
- chiamata in mediazione di uno o più terzi

Le maggiorazioni indicate del 10% e 20% si applicano a entrambe le parti in mediazione

Ai fini della corresponsione dell'indennità, più soggetti si considerano come unica parte quando rappresentano un Centro unico di interessi. Ai fini di tale definizione, non rileva l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle parti all'interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse, dovendo farsi riferimento non alla nozione procedimentale ma sostanziale. E' pertanto necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte dei soggetti che intendano costituirsi quale Centro unico di interessi. La sussistenza di un centro unico di interessi deve essere dichiarata nella domanda di mediazione e/o nella risposta della parte convenuta. In difetto di esplicite indicazioni delle parti alla Segreteria nel primo atto, la mediazione si intenderà ad ogni effetto pluriparti.

Non costituiscono Centro Unico di interessi:

- a. i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria;
- b. i singoli comunisti nello scioglimento della comunione;
- c. i creditori o i debitori solidali o parziali;
- d. il fideiussore e il debitore principale.

### **CASISTICA APPLICAZIONE DEI RIMBORSI SPESE VIVE**

RACCOMANDATE A/R, in tutti i casi in cui non sia possibile procedere con pec, in base alle tariffe postali
--

rimborso costo fotocopie, nel caso in cui lo scambio documentale non avvenga in modalità digitale, al costo di € 0,10 + iva per ogni fotocopia
--

tariffa determinata in Diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari - Tabella "B" voce ALTRI ATTI - COPIA ATTI 4.1 – 0,10 € (approvata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 dicembre 2009)
---

Costi di firma digitale (quando disponibile) in base alle tariffe applicate dal gestore
---

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA PROMOZIONE  
E REGOLAZIONE DEL MERCATO  
(dr.ssa Antonella Vairano)